

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 marzo 2020, n. 20
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8 MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4 MW, sita nel Comune di Apricena (Fg) località "Scivolaturo";
- di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- di una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017.

Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla SS 16 km 681+420 S.N.C. – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, con sede legale in **Foggia (FG)**, in **SS 16 km 681+420**, Cod. Fisc. e P.IVA **02718760545**, nella persona della **sig.ra Pasqualicchio Antonella**, nata a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 15/11/2018, con nota acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 8 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) – Variante all’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 53 del 31/05/2017.
- La variante progettuale proposta consiste in:
 - cambio modello di aerogeneratore passando dal modello VESTAS V-100 da 2 MW con altezza di mozzo 70 m, diametro del rotore di 100 m e altezza complessiva di 120, al modello VESTAS V-136 avente potenza uninominale pari a 4 MW con altezza di mozzo di 112 m, diametro del rotore di 136 m e altezza complessiva di 180 m;
 - riduzione del numero di aerogeneratori con la rinuncia alla realizzazione della pala contraddistinta dal numero T3;
 - aumento della tensione degli elettrodotti interni ed esterni che passa da 20 kV a 30 kV;
 - modifica delle parti in media tensione della Sottostazione utente che passa da una tensione nominale pari a 20 kV ad una tensione nominale pari a 30 kV;
 - rimozione dei tratti di strada ed elettrodotto afferenti all’aerogeneratore T3 eliminato.
- Contestualmente la Provincia di Foggia – Settore Ambiente e Territorio con nota prot. n. 56261 del 03/10/2018 (acquisita al prot. n. 5455 del 05/10/2018) trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018 con cui, a valle della rimodulazione del layout generale di impianto che ha portato alla rinuncia alla realizzazione dell’aerogeneratore T3, “... sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha determinato di non assoggettare a VIA il progetto proposto ...”.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 596 del 08/02/2019, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con la nota pec del 18/02/2019 (acquisita al prot. n. 871 del 20/02/2019). Dalla verifica formale sulla

documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto la Sezione precedente pur non potendo concludere favorevolmente la verifica dei requisiti amministrativi a causa del mancato perfezionamento della documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i. e di quella prevista ex art. 1 c. 4 D.G.R. 2259/2010, a seguito dell'esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava con nota prot. n. 2578 del 13/06/2019 il formale avvio del procedimento.

- Nell'ambito di suddetta nota, di Avvio del procedimento, si informava il Proponente che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe provveduto alla convocazione della Conferenza di Servizi successivamente alla trasmissione della documentazione propedeutica risultata ancora carente; cui provvedeva l'Istante con la nota pec del 20/06/2019 (acquisita al prot. n. 2723 del 24/06/2019). Pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione precedente con nota prot. n. 3333 del 06/08/2019, convocava per il giorno 24/09/2019 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto.
- La riunione si svolgeva nella data e sede previste; e veniva aggiornata in attesa che il Proponente provvedesse a concludere l'interlocuzione avviata con il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise al fine di superare la richiesta effettuata dal Ministero con la nota prot. n. 135785 del 03/09/2019 (acquisita al prot. n. 3590 del 05/09/2019). Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3881 del 26/09/2019 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorchè non intervenuti.
- Successivamente la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 21/10/2019 (acquisita al prot. n. 4364 del 24/10/2019), in riscontro alla nota prot. n. 135785 del 03/09/2019 con cui l'Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise chiedeva di formalizzare la richiesta di rilascio nulla osta, provvedeva alla trasmissione di apposita dichiarazione con cui chiedeva all'Ente competente "... conferma della validità del Nulla Osta definitivo della sezione AT, prot. n. 2744 del 10/03/2014; e Nulla Osta per la sezione MT ..."; inoltre con ulteriore nota pec del 30/11/2019 (acquisita al prot. n. 5043 del 04/12/2019) trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione osservazioni alla nota prot. n. 67232 del 23/09/2019 con cui l'ARPA Puglia – DAP di Foggia chiedeva integrazioni tecnico documentali, trasmettendo quanto richiesto.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7833 del 23/09/2019, con cui, richiamato il parere prot. n. 2658 del 11/04/2017, favorevole con prescrizioni, reso in seno alla conferenza di Servizi dell'11/04/2017 nell'ambito del procedimento di autorizzatorio unico regionale ex D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica pari a 6 MW costituito da 3 aerogeneratori in località "Scivolaturo" e relativa S.S. utente e nuova Stazione di Smistamento in favore della Lucky Wind 4 S.r.l.; Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 31 maggio 2017, n. 53 di Autorizzazione Unica che ha recepito le prescrizioni autorizzative dettate dalla Soprintendenza ABAP BAT-FG nella richiamata nota prot. n. 2658/2017; preso atto che la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con Determina Dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018, ha ritenuto di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta variante in esame; considerato che la rimodulazione del progetto in riduzione risulta compensativa rispetto alla modifica geometrica del nuovo aerogeneratore atteso che la eliminazione della torre T3 e dei tratti di strada e di elettrodotto ad essa afferenti consentono di migliorare l'inserimento paesaggistico dei due aerogeneratori rimanenti; ritenuto che le modifiche progettuali risultano idonee al fine di compensare l'impatto sulle componenti paesaggistiche, esprime parere favorevole alla variante in valutazione, confermando le medesime prescrizioni dettate nella richiamata nota prot. n. 2658 dell'11/04/2017;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 186663 del

03/12/2019, con cui comunica che per gli elettrodotti MT realizzati in cavi cordati ad elica (ARE4H5EX), la legge n. 221 del 17/12/2012, di conversione e modifica al D.L. n. 179 del 19/10/2012, introduce il comma 2 bis all'art. 95 del D.Lgs. 259/2003. Il predetto comma, prevede una semplificazione amministrativa nel procedimento autorizzativo di cui al R.D. 1775/1993, per gli impianti di cui al comma 2 lettera a) del citato art. 95, sostituendo il richiesto "nulla osta" con una "attestazione di conformità" del gestore (da inviare anche a quest'Ufficio). Per quanto su esposto, nessun adempimento amministrativo resta di competenza preventiva di questo Ispettorato Territoriale ad eccezione di eventuali verifiche tecniche che questo Ufficio riterrà opportuno effettuare; e prot. n. 1369 del 07/01/2020 con cui comunica che non avendo ravvisato nella relazione tecnica variazioni nella sezione AT dell'impianto in parola si conferma la validità del Nulla osta AT alla costruzione ed esercizio prot. n. 2744 del 10/03/2014;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 03/10/2019 (acquisita al prot. n. 4071 del 09/10/2019) con cui comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 01/12/2017 (acquisita al prot. n. 4669 del 07/12/2017), aveva già informato il Proponente dell'entrata in vigore delle disposizioni per il rilascio del nulla osta di cui alla circolare n. 1429/2013.

RILEVATO che:

- la Società istante con nota pec del 08/01/2018 (acquisita al prot. n. 149 del 11/01/2018) comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con D.D. n. 53 del 31/05/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 6 MW costituito da n. 3 aerogeneratori.

CONSIDERATO ancora che:

- il Proponente con nota acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018 presentava istanza di variante alla D.D. n. 53 del 31/05/2017 succitata, consistente nella sostituzione del modello di aerogeneratore avente potenza e caratteristiche geometriche differenti mantenendo invariate tutte le altre caratteristiche;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente e Territorio con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018, a valle della rimodulazione del layout generale di impianto che ha portato alla rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore T3, "*... sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha determinato di non assoggettare a VIA il progetto proposto ...*".

Pertanto atteso che la variante in progetto inerisce esclusivamente il modello di aerogeneratore si ritiene che la verifica già condotta in data 08/01/2018, dalla società Lucky Wind 4 S.r.l., possa ancora ritenersi esaustiva con riferimento all'obbligo a provvedere ad effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 14081 del 02/09/2019, con cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.p.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività

(art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali , Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 13680 del 24/06/2019, con cui comunica che, dall'esame del progetto e delle planimetrie integrative trasmesse via pec in data 20/06/2019 dalla Società istante, con la precisazione che l'intervento non interessa in alcun modo aree tratturali, pertanto non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all'attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non coinvolge particelle catastali demaniali di proprietà regionale. Qualora codesta Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche prot. n. 13856 del 11/09/2019, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 8467 del 25/09/2019, con cui evidenzia che in merito al procedimento autorizzativo in oggetto il Servizio scrivente rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 c. 2 della L.R. 7/1998, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei comuni di Apricena e san Paolo di Civitate (FG), si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni in agro del Comune di Apricena attualmente individuati catastalmente al fg. 15 p.lle 43-3-15-16-32 e fg. 14 p.lle 9-6-22-43-42-41-40-20-90-92-262-263-19-97 ed in agro del comune di San paolo di Civitate (FG) fg. 9 p.lle 158-62-60-64-63-210-19-202, fg. 10 p.lle 370-367-364-361-239-240-330-36-327-6 e fg. 12 p.lle 284-222-221-115-119-160-360-365-66-114-366;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 12050 del 13/09/2019, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste esprime nulla osta ai soli fini minerari;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia, prot. n. 11096 del 30/09/2019, comunica che allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene, in questa sede di poter confermare le valutazioni già formalizzate nel richiamato parere dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8342 del 04/07/2014, limitatamente alle opere che risultano confermate nell'attuale layout aggiornato al progetto relativo alla procedura di variante in oggetto;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 67232-155 del 23/09/2019, con cui valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 21/09/2019 relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, si rileva quanto segue:
 1. la modifica dell'aerogeneratore con aumento delle dimensioni fisiche (non della potenza) sono da ritenersi modifica sostanziale alla luce della L.R. 25/2012. Le variazioni del modello di aerogeneratore comportano una nuova valutazione e verifica della emissione acustica, della gittata e dei campi elettromagnetici. La maggiore altezza ha comportato una verifica nel procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., mentre limitatamente agli altri su citati aspetti si procede a valutare la documentazione prodotto;
 2. la valutazione della gittata massima ha comportato, secondo i calcoli effettuati dal tecnico competente, un valore di m. 370,5. Lo stesso tecnico afferma che il recettore più prossimo R1 è ubicato a m. 290, dunque esiste una problematica di sicurezza che non può essere sottovalutata. La soluzione prospettata dal tecnico per ridurre il possibile rischio di impatto è quella di applicare un dispositivo sulla macchina T2 tale da ridurre la velocità massima di rotazione a 9 rpm quando il suo piano di rotazione viene a trovarsi in un settore di 30° la cui bisettrice è allineata con il recettore medesimo.

L'applicazione di tale dispositivo non può essere accettata per diverse motivazioni: rottura dello stesso dispositivo, mancanza di controllo sull'applicazione del dispositivo, mancanza di controllo sulla gestione e funzionamento dello stesso, possibile alterazione del dispositivo per aumentare l'efficienza dello stesso e, quindi, il maggiore introito derivante, sicurezza raggiungibile più semplicemente con lo spostamento dell'aerogeneratore T2 di m. 81;

3. una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. La documentazione di valutazione di impatto acustico sulla variante di aerogeneratore non risulta prodotta. La stessa deve tenere conto della curva caratteristica del rumore emesso al variare della velocità del vento del nuovo aerogeneratore ed effettuata sia secondo il criterio "assoluto", sia secondo il criterio "differenziale". Le misure devono essere effettuate in corrispondenza dei recettori sensibili, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2 D.P.C.M. 14/11/2007) cioè in prossimità delle facciate dei recettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere).

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali e di sicurezza che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3 ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando il fattore di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Territorio con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018, a valle della rimodulazione del layout generale di impianto che ha portato alla rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore T3, "*... sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha determinato di non assoggettare a VIA il progetto proposto ...*".

RILEVATO che:

nella suddetta D.D. n. 1583 del 03/10/2018 si riporta quanto assunto dal Comitato per la V.I.A. nella seduta del 02/10/2018 ed in particolare: "*... a seguito di audizione nella seduta del Comitato V.I.A. del 20/09/2018, la Società Lucky Wind 4 S.r.l., al fine di mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici originati all'incremento di altezza complessiva degli aerogeneratori proposti in variante rispetto a quelli già autorizzati, ritiene di rimodulare la proposta progettuale in variante dell'Autorizzazione Unica ottenuta con D.D. n. 53 del 31/05/2017, riducendo il numero degli aerogeneratori da n. 3 macchine a n. 2 mediante eliminazione dell'aerogeneratore T3. La scelta progettuale è ricaduta sull'eliminazione dell'aerogeneratore T3 in quanto essa permette di avere la massima distanza tra i due aerogeneratori rimanenti, sia di eliminare radicalmente la criticità di questo aerogeneratore emersa nella valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale rispetto ai ricettori sensibili R2 ed R3 ...*".

Inoltre nell'ambito della medesima audizione il Comitato per la V.I.A. ha potuto esaminare anche quanto precisato dal Proponente "*... dal punto di vista acustico (vedasi relazione specialistica), il nuovo modello di aerogeneratore scelto per la presente variante tecnologica determina una minore emissione acustica rispetto al modello di macchina autorizzato con D.D. n. 53 del 31/05/2017 ...*".

Pertanto in virtù di quanto riportato nella D.D. 1583 del 03/10/2018 della Provincia di Foggia, il Comitato per la V.I.A. ha ritenuto di non assoggettare il progetto ad una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO ancora che:

le modifiche apportate al layout dell'impianto non alterano la localizzazione degli aerogeneratori T2 e T6 già assentiti con la D.D. n. 53 del 31/05/2017 di Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

RILEVATO infine che:

la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 30/11/2019 (acquisita al prot. n. 5043 del 04/12/2019), inoltrata per conoscenza alla Sezione precedente, trasmetteva all'Arpa Puglia – DAP di Foggia proprie osservazioni in merito alla nota prot. n. 67232-155 del 23/09/2019 (acquisita al prot. n. 3828 del

24/09/2019) a tale scopo allegava ulteriore documentazione tecnica integrativa inerente i rilievi mossi nella suddetta nota.

Pertanto, atteso che la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto a trasmettere ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quanto già in possesso dell'Arpa Puglia – Dap di Foggia senza che pervenisse ulteriore riscontro, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale condotta dalla Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Territorio si ritiene che il Proponente abbia assolto a quanto rilevato dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia.

- Provincia di Foggia - Settore Territorio e Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018, sentito il parere del Comitato tecnico per la V.I.A. considerato che la variante proposta è relativa ad impianto già autorizzato con Determina del Dirigente (D.D.) della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 53 del 31/05/2017; considerato che la rimodulazione del progetto in riduzione risulta compensativa rispetto alle modifiche geometriche dell'aerogeneratore proposto in variante; ritenuto che le modifiche al progetto come descritte nella variante proposta siano tali da risultare idonee al fine di compensare l'impatto sulle componenti paesaggistiche e ambientali; ritenuto che le modifiche al progetto come descritte nella variante proposta, unitamente alle misure compensative in riduzione proposte, non siano tali da richiedere una nuova Valutazione di Impatto Ambientale; tanto ciò premesso, e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto di variante nel suo complesso, analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica non delinea profili di criticità; pertanto il Comitato ritiene di non assoggettare il progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale. Considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione. In ragione di quanto sopra ricordato, si ritiene ricorrano le condizioni affinché in sede di Autorizzazione Unica l'esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate.

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

Tali compensazioni, nella misura non inferiore al 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici;

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 28303 del 28/08/2019, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alle varianti proposte al progetto dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it Sezione Autorizzazione unica. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico - luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 11906 del 19/07/2019, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servizi militari o poligoni di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio

BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 46071 del 28/10/2019, verificato che l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali non interferiscono con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare né con servitù imposte a protezione dei siti dall'A.m., AI SENSI DELL'ART. 334, C. 1 DEL d.LGS. 66/2010,, si esprime parere favorevole, in ordine ai soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione dell'impianto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica ottico – luminosa e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogero@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima della loro realizzazione;
- ANAS S.p.A., prot. n. 509303 del 10/09/2019, esaminata l'allegata documentazione progettuale nella parte che interferisce con la 5.5. 16 al km. 631+915 questo Supporto, limitatamente al tratto di S.S. interessata e alle relative pertinenze di proprietà ANAS, fatti salvi i diritti di terzi e/o ogni altro Ente o Amministrazione, si esprime Preliminare parere favorevole alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con la tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza, corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'Area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia. Inoltre si precisa che in caso di ulteriori interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per l'esecuzione dei lavori, la Lucky Wind 4 S.r.l. dovrà presentare ulteriore specifico progetto;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 132 del 02/09/2019, comunica che sulla base della documentazione di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P2019/0064442 del 18/09/2019, conferma, ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003, il parere già precedentemente espresso, con nota prot. n. TERNA/P20170002306 del 31/03/2017.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia;
- Ministero dell'Interno – Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Regione Puglia – Sezione Autorità Idraulica per la Provincia di Foggia;
- Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche;
- Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- Comune di Apricena;
- Comune di San Paolo di Civitate;
- Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- ASL Foggia;
- Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- RFI – rete Ferroviaria Italiana;
- Enel Distribuzione S.p.A.;

Sul punto giova rilevare che il procedimento conclusosi favorevolmente inerisce la proposta di variante alla D.D. n. 53 del 31/05/2017 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha rilasciato *“Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica avente potenza complessiva pari a 6 MWe nonché delle opere ed infrastrutture connesse (come descritte in oggetto) da realizzarsi nel comune di Apricena (FG)”*; pertanto con riferimento ai pareri e/o nulla osta non innovati dagli Enti sopra elencati permangono i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni riportati nella succitata determinazione dirigenziale n. 53 del 31/05/2017 che qui si intendono integralmente riportati e parte integrante della stessa.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 13856 del 11/09/2019 (acquisita al prot. n. 3703 del 16/09/2019) rilasciava il proprio parere favorevole, in ordine all'approvazione del progetto in oggetto e alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4035 del 07/10/2019, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato. Il proponente con nota pec del 09/10/2019 (acquisita al prot. n. 4112 del 10/10/2019) comunicava la pubblicazione del già citato avviso il giorno 10/10/2019.*
- Successivamente pervenivano n. 6 osservazioni di carattere meramente indennitario e non di natura tecnica e/o sostanziale, che la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali provvedeva a inoltrare con nota prot. n. 4994 del 02/12/2019 alla società Lucky Wind 4 S.r.l., e per conoscenza alla Sezione Lavori Pubblici Gestione OO.PP. Il Proponente con note pec del 13/01/2020 (acquisite dal prot. n. 147 al prot. n. 152 del 13/01/2020) trasmetteva, per conoscenza alla scrivente Sezione e alla Sezione Lavori Pubblici Gestione OO.PP., ai singoli proprietari proprie osservazioni alle opposizioni pervenute.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con nota pec del 15/01/2019 (acquisita al prot. n. 247 del 16/01/2019) il Proponente trasmetteva inoltre, dichiarazione del legale rappresentante con la quale afferma che l'impianto in progetto non interferisce con opere di proprietà dell'ENAC e si impegna ad adottare tutte le dovute precauzioni in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto. Pertanto, preso atto che la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto ad effettuare la verifica così come prevista dall'ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; considerato che è ancora in attesa di riscontro da parte dell'ENAC, resta inteso che all'ottenimento del prescritto parere, in caso di variazioni apportate al progetto definitivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 03/10/2018 (notificata alla società Lucky Wind 4 S.r.l. con note pec del 03/10/2018 prot. n. 56261) esprimeva parere favorevole di V.I.A.

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...*", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 358 del 21 gennaio 2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5212 del 13/12/2019 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 0358 del 21/01/2020 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **8 MW**, costituito da **2 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri T2-T6, sito nel comune di Apricena e San Paolo di Civitate, località "Scivolaturo" (FG), posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla

documentazione depositata dalla Società istante sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 15/11/2018 (acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018), ed espresse in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE UTM | |
|----------------------|----------------|---------|
| | X | Y |
| T2 | 527138 | 4626853 |
| T6 | 528866 | 4626675 |

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - Porto Cannone". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - di una nuova **Stazione di Smistamento a 150** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (variante alla D.D. n. 53 del 31/05/2017);
- in data 04/02/2020 è stato sottoscritto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 11/02/2020 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023014;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente

al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 04/02/2020 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0358 del 21/01/2020, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 0358 del 21/01/2020, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **8 MW**, costituito

da **2 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri T2-T6, sito nel comune di Apricena e San Paolo di Civitate, località "Scivolaturo" (FG), posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 15/11/2018 (acquisita al prot. n. 6264 del 21/11/2018), ed espresse in tabella

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE UTM | |
|----------------------|----------------|---------|
| | X | Y |
| T2 | 527138 | 4626853 |
| T6 | 528866 | 4626675 |

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - Porto Cannone". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - di una nuova **Stazione di Smistamento a 150** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (variante alla D.D. n. 53 del 31/05/2017).

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1583 del 03/10/2018.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 25 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**